ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NEWSLETTER

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°49 DEL 30/12/2025

Riduzione quota iscrizione all'Albo dei Farmacisti di Treviso

Si ricorda che il **31/12/2025** scade il termine per presentare le domande di riduzione della quota annuale 2026 dell'Ordine (da € 190,00 ad **€ 160,00**).

Una volta presentata, LA DOMANDA NON DOVRÀ' ESSERE RIPROPOSTA GLI ANNI SUCCESSIVI, SE PERMANE INALTERATO IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE, perciò chi già usufruisce della riduzione ad € 160,00 NON deve ripresentare la domanda.

Il modulo è scaricabile dal sito dell'Ordine - modulistica.

Analogamente a quanto prescritto dal Regolamento Enpaf per i contributi previdenziali, hanno diritto alla riduzione della quota gli iscritti che appartengano a specifiche categorie:
• iscritti che esercitino attività professionale con contratto di lavoro dipendente;
• iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria, con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l'impiego;
• iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) e non svolgano altra attività professionale.

Non hanno diritto alla riduzione del contributo i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;
Non hanno diritto alla riduzione del contributo i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
Non hanno diritto alla riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

Riduzione contributo Enpaf

Si ricorda che la domanda di riduzione Enpaf (o di riconoscimento del contributo di solidarietà) può essere presentata nello stesso anno in cui si intende beneficiarne, purché il possesso della condizione per usufruirne si protragga per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno stesso.

Il termine di decadenza per presentare la domanda, normalmente fissato al 30 settembre dell'anno in cui si intende beneficiare della riduzione o del contributo di solidarietà, **è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto (sei mesi e un giorno) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre**.
I nuovi iscritti 2025 hanno tempo fino al 30 settembre 2026 per presentare la domanda di riduzione.

DEONTOLOGIA: Camice bianco e tesserino di riconoscimento

Secondo l'art. 7 del Codice Deontologico del Farmacista, "Nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il **camice bianco** unitamente al **distintivo professionale** e ad un **tesserino identificativo** con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'Albo e dell'Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo.
Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano **prerogativa esclusiva del farmacista**".
Pertanto si ricorda che commessi/e, magazzinieri/e e in generale gli operatori NON farmacisti che operano in farmacia, non possono utilizzare il camice bianco.

Indirizzo PEC personale

Si ribadisce l'importanza del monitoraggio costante della casella personale PEC con dominio **@pec.fofi.it** assegnata dall'Ordine, il cui indirizzo è pubblico (registro Inipec) e può essere utilizzato da qualunque ente o persona abbia bisogno di comiunicare ufficialmente con il professionista (es: multe o comunicazioni importanti non arriveranno più tramite raccomandata cartacea, ma solo tramite Pec).
A tal fine ricordiamo che, quanto all'utilizzo della webmail Infocert, le informazioni sono reperibili nel sito dell'Ordine.
N.B: si suggerisce di attivare la funzione "**notifica mail o SMS**" dal menù IMPOSTAZIONI della casella. Tale funzione permette di ricevere una notifica sulla casella mail normale o sul cellulare che avvisa della ricezione di messaggi di posta certificata non letti.
E' disponibile, inoltre, **l'APP Legalmail** per i dispositivi iOS e Android (scaricabile dall'App Store Apple e dal Google Play Store) ove sarà possibile leggere ed inviare i messaggi PEC con lo smartphone o il tablet.

Ministero della Salute: distribuzione di mangimi medicati per animali da compagnia

Rif. Circolare Fofi n. 15660

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia, per informare che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0035068 del 3 dicembre 2025, a parziale rettifica della nota recante prot. n. 0015148 del 21 giugno ha disposto che, alla luce delle recenti modifiche del sistema REV, la registrazione nel SINVSA degli operatori che effettuano **la vendita al dettaglio di mangimi medicati per**

animali da compagnia, senza svolgere altre attività ricadenti nell'articolo 13 paragrafi 1 e 2 del regolamento 2019/4 (farmacie e parafarmacie veterinarie), **non è necessaria**.

Infatti, come richiamato nell'articolo 13 paragrafo 5 del Regolamento, le informazioni relative all'attività dei rivenditori (al dettaglio) di mangimi medicati per animali da compagnia devono essere a disposizione delle autorità competenti, **evitando nel contempo duplicazioni e inutili oneri amministrativi**. Lo stesso principio si applica ai detentori di animali da pelliccia che utilizzano mangimi medicati, che già accedono al sistema REV e sono registrati nel SINVSA.
Pertanto, poiché il sistema REV è stato recentemente implementato con l'aggiunta di filtri appositi (nella sezione "**registro forniture"** e **"registro ricette**"), che permettono all'autorità competente di sapere se gli operatori hanno dispensato mangimi medicati per animali da compagnia, per il Dicastero l'articolo 13 paragrafo 5 del Regolamento è soddisfatto senza necessità per le autorità competenti di predisporre ulteriori sistemi di registrazione.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego